

Codice A1710C

D.D. 24 marzo 2025, n. 262

Annullamento in autotutela di verbale di contestazione di illecito amministrativo (ex Legge 689/1981) per violazione della L.R. 1/2019 art. 95.



ATTO DD 262/A1710C/2025

DEL 24/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

OGGETTO: Annullamento in autotutela di verbale di contestazione di illecito amministrativo (ex Legge 689/1981) per violazione della L.R. 1/2019 art. 95.

VISTO

- il verbale prot. n. 00024625 - SIAP del 06/02/2025, notificato tramite PEC il 06/02/2025 a carico *omissis.*, con sede legale in *omissis*

DATO ATTO

-che il verbale di contestazione è stato emesso in automatico dall'applicativo GRAPE per violazioni dell'articolo 94 della L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" che rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 95 comma 1 e 2 della medesima legge;

CONSIDERATO che:

- la norma contestata punisce la ritardata presentazione dell'aggiornamento dello schedario aziendale se, come nel caso di specie, supera i 60 giorni dalla data dell'avvenuta variazione (impianto di vigneto);
- la dichiarazione è stata trasmessa il 02/12/2024 per un impianto avvenuto il 29/07/2024;
- il ritardo però è dovuto ad una serie di malfunzionamenti/blocchi del sistema stesso, che hanno comportato il superamento dei giorni di tolleranza previsti dalla norma, così come puntualmente documentati nelle richieste di annullamento della sanzione, agli atti d'ufficio, protocollo di arrivo AOO1700A, n.00004356 del 24/02/2025 e sua integrazione, protocollo di arrivo AOO1700A, n.00006642 del 19/03/2025;

DATO ATTO

che gli errori non sono imputabili *omissis.*, ma sono esclusivamente collegati ad anomalie/blocchi del sistema operativo regionale “GRAPE”;

RITENUTO quindi infondato l’accertamento della violazione;

Con il presente provvedimento si annulla in autotutela :

- il verbale prot. n. 00024625 - SIAP del 06/02/2025, notificato tramite PEC il 06/02/2025 a carico *omissis.*, con sede legale in *omissis*;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 21 novies della Legge 241/1990 VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs 30/03/2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28/07/2008 n. 23 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 14 giugno 2021, n. 1-3361;

DETERMINA

- di annullare in autotutela il verbale di accertamento e contestazione per violazione amministrativa in premessa indicato;

- di disporre che gli uffici provvedano a comunicare all’azienda sopra citata l’avvenuto annullamento del verbale a suo carico.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali)
Firmato digitalmente da Claudia Guasco